

STATUTO
PARTE I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

È costituita la fondazione "SOCIALITÀ E RICERCHE ONLUS", con sede in, Bergamo, Via Manzoni n. 7. La fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "S. & R. ONLUS".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla fondazione stessa.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La fondazione ha per scopo la promozione di studi e ricerche su problematiche sanitarie, psicologiche, etiche, scientifiche, filosofiche e sociali dell'individuo anziano che versi in stato di svantaggio materiale, fisico e psicologico e dei soggetti svantaggiati in generale, con particolare riguardo alle persone anziane colpite da malattie e patologie tipiche della terza e quarta età.

In tale ambito, la fondazione, tra l'altro, ha per scopo:

- a) l'organizzazione, lo svolgimento o la diffusione di studi di carattere medico, psicologico, sociale, culturale, relativi all'anziano che versi in stato di bisogno materiale, fisico e psicologico ed ai soggetti svantaggiati in generale, con particolare riguardo alle persone anziane colpite da malattie e patologie tipiche della terza e quarta età, con mantenimento della titolarità dei risultati;
- b) elaborazione di metodiche e somministrazione di contratti attinenti

alla formazione e all'istruzione di personale medico e paramedico specializzato nel trattamento di persone anziane e dei soggetti svantaggiati, così come sopra individuati;

- c) l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, forum e similari;
- d) ideazione, promozione, e realizzazione di iniziative volte a favorire l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni necessarie per la diagnosi e cura dei disturbi della terza età ovvero che sono destinate a centri di ricerca, cura e diagnosi specializzati nella cura dell'individuo anziano e dei soggetti svantaggiati, così come sopra individuati;
- e) la collaborazione, sotto qualsiasi forma, con enti o istituzioni sia pubblici che privati, di qualsiasi natura giuridica, per il conseguimento degli scopi suddetti;
- f) la promozione di borse di studio, stages, tirocini, anche in collaborazione con enti, istituzioni, università;
- g) la stampa e diffusione di lavori e pubblicazioni scientifiche;
- h) la promozione di tutte le forme della circolazione culturale relative alle materie d'interesse della fondazione, nonché la realizzazione di occasioni e strumenti di scambio e confronto, appositamente dedicati.

La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dagli articoli 5 e 10, comma 1, lett. a) del D.LGS 4 dicembre 1997 n. 460 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 14 giugno 2003, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle statutarie.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire, ovvero partecipare, a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'articolo 2;
- g) stipulare accordi di collaborazione, anche temporanea o tematicamente limitata, aventi per scopo lo svolgimento di attività coincidenti o comunque connesse con gli scopi della fondazione;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività e

per lo svolgimento di attività destinata ad essere svolta in collaborazione con essi;

- i) istituire premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) assumere, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, o cedere, esclusivamente a titolo gratuito nei confronti della collettività, in conformità a quanto disposto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 123/E del 22 settembre 2004, la titolarità della proprietà intellettuale o dei diritti di sfruttamento economico di ritrovati, modelli, brevetti, marchi, segni distintivi, opere, che, per la loro natura o per il loro impiego, trovino elettiva destinazione alla soddisfazione dei bisogni dell'individuo anziano e dei soggetti svantaggiati;
- l) istituire e gestire servizi di assistenza territoriale, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale con organizzazioni od enti a carattere territoriale;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

PATRIMONIO E GESTIONE

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione pari ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero);
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti Istituzionali, nonché da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Comitato di Gestione. Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è redatto secondo i principi propri delle società di capitali.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge/statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

esse direttamente connesse.

PARTE III
ORGANIZZAZIONE
sezione I
disposizioni generali
Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

Articolo 9
Fondatore

È Fondatore della fondazione "SOCIALITÀ E RICERCHE ONLUS" la Cooperativa "KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE", con sede a Bergamo.

Articolo 10
Partecipanti Istituzionali

Assumono la qualità di "Partecipanti Istituzionali", per delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale ovvero con quantità rilevanti di risorse al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme, nei modi e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

I partecipanti istituzionali formano una assemblea, presieduta e convocata, ove occorra, dal Presidente della fondazione, che provvede a designare i rappresentanti dei partecipati istituzionali nel Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito dell'assemblea ciascun partecipante istituzionale esprime il numero dei punti voto che il Consiglio di

Amministrazione gli assegna al momento della attribuzione della qualifica, in considerazione dell'entità dell'apporto e della proporzione di questo con riferimento a quello erogato dagli altri partecipanti istituzionali.

Articolo 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della fondazione.

Articolo 12

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13

Durata della qualifica

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza semplice quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della fondazione di cui all'articolo 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla fondazione.

sezione II

organi

Articolo 15

Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

- il Presidente Onorario;
- il Presidente

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

§. 1 *Il Presidente Onorario*

Articolo 16

Nomina

Il Presidente Onorario viene scelto e designato dal Consiglio di Amministrazione tra emerite personalità della cultura, delle scienze e delle professioni, che si siano particolarmente evidenziate per azioni ed interventi a favore e nell'interesse degli anziani e delle persone svantaggiate e che non facciano già parte del consiglio stesso.

Il Presidente onorario cessa dalle proprie funzioni al termine del terzo esercizio nel quale è stato nominato.

La nomina può essere revocata in ogni tempo dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze indicate dall'articolo 22, senza che dalla revoca possano derivare diritti patrimoniali consequenziali.

Articolo 17

Funzioni

Il Presidente Onorario ha compiti di alta rappresentanza istituzionale degli scopi e della attività della fondazione, nei rapporti con organismi ed Enti Nazionali ed esteri. Egli promuove la conoscenza dell'attività e gli scopi della fondazione.

Il Presidente Onorario:

1. ha diritto partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto esclusivamente consultivo;
2. ha diritto ad assumere i poteri di iniziativa che il presente statuto gli attribuisce.

Il Presidente onorario non assume compiti di carattere gestionale od amministrativo e non può impegnare, salvo che non sia espressamente

delegato con apposita procura, la fondazione.

§. 2 *Il Presidente*

Articolo 18

Nomina e durata

Il Presidente della fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri designati dal fondatore.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 19

Funzioni

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi;
2. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
3. nomina procuratori, rappresentanti, avvocati;
4. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione;
5. può convocare i Partecipanti e le altre componenti della fondazione in assemblea non elettiva, quale momento di confronto ed analisi dell'attività della fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni;
6. convoca tempestivamente l'assemblea dei Partecipanti istituzionali in ogni caso questi debbano provvedere a designare il membro del Consiglio di Amministrazione della fondazione di loro spettanza.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato.

Quando non sia altrimenti specificato, ogni riferimento contenuto nel presente statuto al "Presidente" si intende riferito all'organo di cui al presente articolo.

§.3 *Il Consiglio di Amministrazione*

Articolo 20

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri. I membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore, sono nominati come segue:

- cinque membri nominati dal fondatore;
- un rappresentante del Comitato Scientifico;
- un membro nominato, dai Partecipanti Istituzionali, secondo modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal primo Consiglio di Amministrazione.

In mancanza del membro designato dai Partecipanti istituzionali, il fondatore potrà designare un membro aggiuntivo, ovvero potrà attribuirne la designazione al Comitato Scientifico.

È comunque in facoltà del fondatore aumentare il numero fino a nove e variare la composizione del Consiglio all'atto della designazione dei membri che deve provvedere a designare. In tal caso il fondatore determina, nel deliberare l'incremento, il numero dei membri che possono designare, rispettivamente, il Comitato Scientifico o i Partecipanti Istituzionali.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto

dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Attività

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire con avviso pervenuto almeno due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dal Fondatore.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 22

Quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri, purché vi sia la maggioranza dei membri designati dal Fondatore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Presidente Onorario, del Presidente, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, il quorum costitutivo e quello deliberativo

sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Amministrazione.

Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito ai membri designati dal Fondatore; il venti per cento è attribuito al rappresentante dei Partecipanti Istituzionali, anche in proporzione alle complessive contribuzioni alla fondazione; il rimanente al rappresentante del Comitato scientifico.

Il Consiglio si riunisce validamente, per la discussione degli argomenti di cui al secondo comma, con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole del cinquantacinque per cento dei punti/voto assegnati.

Articolo 23

Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione e gestione della fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente, sentito il Comitato Scientifico, le linee generali dell'attività della fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 24;
- approvare l'eventuale regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della fondazione, predisposto dal Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 24;
- ammettere i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti, con deliberazione inappellabile;
- designare il Presidente Onorario ai sensi dell'articolo 16;
- nominare al proprio interno il Presidente della fondazione, il Comitato di Gestione ed eventualmente un Vice Presidente, scelto

- tra i membri del Comitato stesso;
- approntare lo schema organizzativo della fondazione e procedere alla nomina dei responsabili di area, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
 - deliberare sulle materie di gestione di particolare importanza sottoposte dal Presidente o dal Comitato di Gestione;
 - determinare i compensi del Presidente Onorario, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore contabile, nonché dei Consiglieri ai quali vengano devoluti particolari deleghe e poteri;
 - determinare eventuali gettoni presenza per i componenti del Comitato Scientifico;
 - definire il piano dei rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri e dai componenti del Comitato Scientifico in ragione del loro ufficio;
 - deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - deliberare in merito allo scioglimento della fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 24

Comitato di Gestione

Il Consiglio di Amministrazione forma al proprio interno un Comitato di Gestione, formato dal Presidente e da due consiglieri, al quale può delegare parte delle proprie attribuzioni, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Comitato di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- portare ad esecuzione i programmi deliberati dal Consiglio di

Amministrazione.

§. 4 *Il Comitato Scientifico*

Articolo 25

Composizione

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della fondazione ed è composto, oltre che dal Presidente Onorario, da un numero variabile di altri membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della fondazione.

Il Comitato Scientifico sceglie, nel proprio seno, un membro con funzioni di Coordinatore, al quale viene delegata l'attività di coordinamento e gestione amministrativa del Comitato Scientifico. Il Coordinatore è, di regola, anche il rappresentante del Comitato in Consiglio di Amministrazione, salva la designazione anche di altri membri ai sensi dell'articolo 20.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rinominabili. L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

Nell'atto costitutivo il Fondatore designa il Consigliere che assumerà la qualifica di Coordinatore e di rappresentante del Comitato in Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

Funzioni

Il Comitato Scientifico è l'organo di alta consulenza della fondazione. Nello svolgimento dei propri compiti di indirizzo, il Comitato, tra l'altro:

- suggerisce i programmi e le linee di intervento delle attività tecniche, scientifiche e di ricerca da sottoporre alla deliberazione

- del Consiglio di Amministrazione della fondazione;
- delinea le forme di intervento, proponendo le modalità tecniche con le quali la fondazione raggiunge i propri obiettivi istituzionali (attribuzione di borse di studio, finanziamento di ricerche e studi, organizzazione di seminari e convegni, edizione di pubblicazioni scientifiche o tecniche).

Articolo 27

Riunioni

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente Onorario o, in mancanza, del Coordinatore o, ove manchi anche quest'ultimo, del Presidente della fondazione, per la stesura dei *programmi* di intervento e delle modalità tecniche di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Comitato Scientifico potrà riunirsi ogni qualvolta lo richiedano il Presidente del Comitato, il Coordinatore, il Consiglio di Amministrazione o almeno due membri.

Il Comitato Scientifico, nelle sue riunioni, è presieduto dal Presidente Onorario o in sua assenza dal Coordinatore o *in mancanza anche di quest'ultimo dal membro più anziano di età*. Spetta a quest'ultimo redigere i verbali delle riunioni e predisporre le documentazioni e le proposte, anche mediante la stesura di progetti e budget, che il Comitato Scientifico sottopone alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni ha diritto di intervenire il Presidente.

Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

§. 5 *Il Revisore dei Conti*

Art. 28

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Fondatore ed è scelto tra persone

iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione. Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Bergamo con riferimento agli arbitrati previsti in materia societaria dal D. L.vo 17 gennaio 2004, n. 5.

Articolo 30

Scioglimento

Oltre che per i casi previsti dalla legge la fondazione si scioglie nel caso di trasformazione del fondatore in società per azioni.

In caso di scioglimento della fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti

concedenti.

Articolo 31

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 32

Norma transitoria

Gli organi della fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore nell'atto costitutivo, fino a che non vengano successivamente integrati in conformità con le disposizioni recate dal presente statuto.